

ESPORTARE PELATI E POLPE DI POMODORO NEL REGNO UNITO

giugno 2023



**Pubblicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2022
Piano di azione biennale 2021-2023 Schede Progetto Ismea 10.1 "Internazionalizzazione"
e 2.1 "Comunicazione"**

Autorità di gestione: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ufficio DISR2 - Dirigente: **Paolo Ammassari**

Responsabile scientifico: **Fabio Del Bravo**

Coordinamento operativo: **Antonella Finizia**

Autori:
Linda Fioriti, Cosimo Montanaro, Antonietta Valente

Data: Giugno 2023

Impaginazione e grafica:
Sara Di Mario, Roberta Ruberto e Mario Cariello

La scheda “prodotto/paese” si inquadra nelle attività di Ismea per la Rete Rurale Nazionale previste nel programma 2014-2022, con particolare riferimento all’“internazionalizzazione” delle aziende agricole e agroalimentari. In particolare, la scheda intende fornire un contributo di conoscenza dotando gli operatori di uno strumento concreto di valutazione delle opportunità e delle condizioni tecnico-operative necessarie a esportare.

Il lavoro, realizzato da Ismea col supporto di Si.Camera, contiene informazioni inerenti il posizionamento competitivo dei concorrenti, le caratteristiche del mercato, dazi, documenti doganali, normativa sanitaria, etichettatura, ecc.

Data la complessità degli argomenti trattati, si ritiene opportuno segnalare che le informazioni contenute in questa scheda sono tratte da fonti ritenute attendibili e aggiornate ad Agosto 2022. Tuttavia, essendo soggette a possibili modifiche e integrazioni periodiche da parte degli organismi di riferimento, si precisa che le stesse non hanno carattere di ufficialità, bensì valore meramente orientativo. Pertanto, il loro utilizzo nello svolgimento dell’attività professionale richiede una puntuale verifica presso le autorità e gli organismi istituzionalmente competenti nelle materie di riferimento. Per gli aspetti tecnico/contabili è preferibile consultare lo spedizioniere.

La presente scheda è stata pubblicata sul sito www.reterurale.it in formato pdf dove è possibile accedere ai siti di riferimento tramite i link riportati nel documento.

Indice

- Dati paese
- Il mercato mondiale dei pelati e polpe di pomodoro
- Le importazioni del Regno Unito
- Le nuove regole UK per import/export di alimenti
- Organismi normativi e di controllo
- Grado di apertura del mercato
- Procedure di importazione nel Regno Unito
- Documenti doganali
- Trasporti
- Tariffe doganali & Imposizioni fiscali
- Etichettatura e Marcatura UKCA
- Imballaggio
- Spedizione temporanea
- Contatti utili

1. Dati Paese

Nome del paese: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito denominato Regno Unito)

Codice ISO: GB

Capitale: Londra

Forma istituzionale: Monarchia costituzionale

Superficie: 242.521 kmq

Popolazione: 67,79 milioni (stima 2022)

Densità: 278 ab/kmq

Lingue principali: Inglese (ufficiale), Gallese, Scozzese (ufficiali nelle rispettive regioni)

Religione: Cristiani (59.49%)

Moneta: sterlina britannica

Membro di: Commonwealth, Consiglio d'Europa, EBRD, NATO, OCDE, ONU, OSCE

Il Regno Unito, ufficialmente Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in inglese: *United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*; abbreviato in UK), è uno Stato insulare dell'Europa occidentale. Stato unitario, attualmente composto da quattro nazioni costitutive (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord), è governato da un sistema parlamentare, con Londra capitale e sede del governo. Spesso viene impropriamente chiamato Gran Bretagna o Inghilterra, quando in realtà con il termine Gran Bretagna si indica l'estensione geografica (l'isola maggiore) e con il termine Inghilterra si indica solo una dei e quattro territori che compongono il regno.

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale dell'Unione Europea (UE). La circolazione delle merci è regolata dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e la Comunità Europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.

2. Il mercato mondiale dei pelati e polpe di pomodoro

Nel 2021 gli scambi internazionali di pelati e polpe di pomodoro hanno superato l'1,8 milioni di tonnellate per un valore pari a circa 1,46 miliardi di euro¹; tra il 2017 e il 2021 sono aumentati sia il valore (25%) sia i volumi scambiati (8%). L'Italia è il primo esportatore di pelati e polpe di pomodoro, con una quota pari al 77% delle quantità e del valore del prodotto globalmente scambiato; Spagna e Stati Uniti seguono la graduatoria, rispettivamente con una quota in valore pari al 5% e 4%. Tra i primi cinque paesi esportatori figurano anche Turchia e Grecia con un peso residuale (2%).



In Europa, l'Italia e la Spagna rappresentano, pertanto i principali esportatori, producendo due terzi della totalità dei pomodori europei².

¹ Tutti i valori riportati nella presente scheda non sono stati destagionalizzati, pertanto sono valori a prezzi correnti.

² Eurostat, Agriculture, forestry and fishery statistics, 2020.

L'Italia si contraddistingue anche per essere un esportatore di medio e lungo raggio; mentre la Spagna si limita ad esportare nei paesi vicini (in media, una distanza di 1.518 km, rispetto ad una media mondiale pari a 3.531 km), l'Italia copre i mercati più distanti (Asia, Americhe, Oceania, etc.).

Principali paesi esportatori mondiali di pelati e passate di pomodoro



HS4: 2002.10

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC).

Sul fronte delle importazioni, il Regno Unito guida la classifica dei primi Paesi acquirenti di pelati e polpe di pomodoro mondiali, con il 18% del valore e il 20% dei volumi dell'import mondiale nel 2021; seguono Germania, Francia, Giappone e Canada. Per ciascuno di questi paesi l'Italia detiene sempre la prima posizione, con quote in valore decisamente importanti (vedi tabella a seguire).

Nel Regno Unito, i pelati e le polpe di pomodoro made in Italy rappresentano il 79% delle importazioni totali di questo prodotto.

Principali paesi importatori in valore e quota di mercato dei relativi fornitori

			Posizione e quota % dei principali paesi fornitori nel 2021				
	Principali importatori	Import 2021 (mln euro)	I	II	III	IV	V
1°	Regno Unito	240	Italia (78,9%)	Grecia (5,2%)	Paesi Bassi (4,8%)	Spagna (4,4%)	Portogallo (2,5%)
2°	Germania	195	Italia (80%)	Austria (5,4%)	Turchia (4,4%)	Spagna (2,7%)	Portogallo (2,2%)
3°	Francia	109	Italia (64%)	Spagna (18%)	Germania (6,5%)	Marocco (3,8%)	Turchia (2,5%)
4°	Giappone	88	Italia (89,6%)	Turchia (3,7%)	USA (3,0%)	Inghilterra (1,3%)	Tailandia (0,8%)
5°	Canada	57	USA (65,6%)	Italia (31,6%)	Spagna (1,1%)	Turchia (1,1%)	Messico (0,3%)

HS4: 2002.10 Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC).


3. Le importazioni del Regno Unito

Il Regno Unito nel 2021 ha importato il 18% dei pelati e polpe di pomodoro mondiali confermandosi il primo acquirente mondiale di questo prodotto; tuttavia, va segnalato un crollo del valore del 16% nel 2021 rispetto al 2020, anno della pandemia in cui invece si è registrato un importante aumento (+6%) delle importazioni dei pomodori trasformati, tendenza da ricondurre al maggiore consumo di pasti in casa a seguito dei lockdown imposti dai governi per arginare l'espansione dei contagi da Covid-19.

Queste dinamiche ovviamente si ritrovano anche analizzando gli scambi tra Regno Unito e Italia, che è il primo fornitore. Gli acquisiti britannici di pelati e polpe di pomodoro italiani valgono 190 milioni di euro nel 2021, corrispondenti a 223 mila tonnellate, e negli ultimi cinque anni hanno fatto registrare una dinamica positiva in valore (+12% tra il 2017 e il 2021), a fronte di una contrazione dei volumi (-5,5%). In particolare, nel 2020 si osserva un aumento del 16% del valore delle importazioni dall'Italia, a cui nell'anno seguente fa seguito un crollo, sia in valore (-13%) che in volume (-22%), probabilmente dovuto alla ripresa dei consumi fuori casa con l'allentamento delle misure anti-Covid. Inoltre, va considerato che nel 2021 la ripresa delle attività economiche e degli scambi commerciali non è stata accompagnata da una risposta adeguata da parte dei servizi della logistica (difficoltà a trovare mezzi e container, aumento dei prezzi di trasporto, riduzione della mano d'opera, ecc.), generando ritardi nelle spedizioni e interruzioni delle catene globali di approvvigionamento. Non da ultimo, gli scambi dei Paesi comunitari con il Regno Unito sono stati rallentati dall'entrata in vigore delle nuove regole doganali post-Brexit, imposte dall'Unione Europea per regolare i rapporti commerciali coi Paesi Terzi.

Come si evince dal grafico che segue, le quote italiane di prodotto importato sono di gran lunga le più rilevanti rispetto a quelle degli altri principali Paesi esportatori di pelati e polpe di pomodoro verso il Regno Unito. Tra i primi cinque fornitori, nel periodo 2017-2021 solo la Grecia e i Paesi Bassi mantengono una dinamica positiva sia in valore che in volume delle esportazioni verso il Regno Unito; per gli altri Paesi si registra un calo del peso delle loro esportazioni di polpa e pelati di pomodoro.

Dinamica dell'import inglese di pelati e polpe di pomodoro per paese di provenienza




HS4: 2002.10

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC).

Sul fronte dei prezzi, il valore medio all'import di polpe e pelati italiani da parte del Regno Unito ha registrato un aumento del 18% che ha portato il prezzo dai 0,72 €/kg del 2017 ai 0,85 €/kg del 2021. Il tasso di crescita è stato particolarmente dinamico tra il 2020 e 2021, in cui i prezzi all'import dall'Italia verso il Regno Unito sono cresciuti dell'11%. I prezzi medi degli altri fornitori, che comunque hanno quote minime rispetto al prodotto italiano, si collocano su livelli più bassi risultando particolarmente competitivi sul mercato britannico (come, ad esempio, i prezzi medi di pelati e la polpa di pomodoro provenienti da Grecia e Spagna). Di fatto il prodotto italiano risulta in genere più costoso rispetto al prezzo medio mondiale che nel 2021 si attesta sui 0,77€/kg.

I prezzi medi all'import di pelati e polpe di pomodoro in Inghilterra (euro/kg)



HS4: 2002.10

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC).

4.Relazioni Ue-Regno Unito:i grandi cambiamenti

Il Regno Unito stato membro dell'Unione europea dal 1° gennaio 1973 al 31 gennaio 2020, non ha mai fatto parte dell'unione economica e monetaria della UE e non ha mai adottato la moneta unica, l'euro.

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea. La circolazione delle merci è regolata dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione Europea e la Comunità Europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.



Dopo il referendum del 23 giugno 2016, quando con il 52% dei voti vinse il fronte anti-UE, il Regno Unito ha lasciato l'Unione europea il 31 gennaio 2020. A seguito della Brexit, a partire dal 1° gennaio 2021 il commercio ha subito

profondi cambiamenti. Sono venuti meno gli accordi internazionali previsti dalle politiche dell'UE e di fatto è terminata la libera circolazione delle merci.

Il Regno Unito è a tutti gli effetti un Paese terzo.

STATUS SPECIALE DELL'IRLANDA DEL NORD

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord comprende l'Irlanda del Nord come parte del Regno Unito (UK). Sulla base dell'accordo di recesso tra l'Unione europea (UE) e il Regno Unito, tuttavia, l'Irlanda del Nord ha uno status speciale. Sebbene faccia parte del territorio doganale del Regno Unito a norma dell'articolo 4 del protocollo riveduto dell'accordo di recesso (il cosiddetto protocollo dell'Irlanda del Nord - PIN), il codice doganale dell'Unione (CDU) dell'UE e un insieme limitato di norme del mercato unico continuano ad applicarsi all'Irlanda del Nord, in particolare la legislazione sulle merci, norme sulla produzione e la commercializzazione agricola, IVA e accise sui beni, nonché norme in materia di aiuti di Stato. Nella misura in cui le norme doganali dell'Unione si applicano all'Irlanda del Nord, ai fini dell'applicazione di tali norme, l'Irlanda del Nord è trattata come se facesse parte del territorio doganale dell'Unione. Inoltre, l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, vale a dire l'intera isola, formano un'area sanitaria-epidemiologica comune, con effetto delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) applicabili e dell'importabilità generale delle merci ad esse soggette.

Di conseguenza, nessuna vigilanza, controllo o formalità doganale è applicabile alle merci che circolano tra l'UE e l'Irlanda del Nord, quando tali merci sono spedite come movimento intra-UE. Tuttavia, qualsiasi merce in transito verso l'Irlanda del Nord attraverso l'isola di Gran Bretagna di solito richiede un regime di transito come, ad esempio, descritto nella sezione sul regime di transito nel commercio estero di seguito.

ACCORDO SUGLI SCAMBI E LA COOPERAZIONE TRA L'UE E IL REGNO UNITO

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione concluso tra l'UE e il Regno Unito stabilisce regimi preferenziali, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, la cooperazione tematica e la partecipazione ai programmi dell'Unione. Tale accordo si fonda su disposizioni che garantiscono condizioni di parità ed il rispetto dei diritti fondamentali.

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (*EU-UK Trade and Cooperation Agreement*), firmato il 30 dicembre 2020, applicato in via provvisoria il 1° gennaio 2021 e in vigore dal 1° maggio 2021, si basa su quattro pilastri principali:

1. un nuovo **accordo di libero scambio**, senza tariffe né quote, con l'obiettivo di instaurare una solida cooperazione in campo economico, sociale ed ambientale;
2. un **partenariato economico e sociale** che copre: a) i trasporti aerei e su strada, b) l'energia, c) la lotta contro i cambiamenti climatici, d) la pesca, e) la ricerca e l'innovazione, f) una clausola di non discriminazione tra cittadini europei che si applica ai visti, ai servizi e al coordinamento della sicurezza sociale;
3. una nuova **partnership** che possa **garantire la sicurezza dei cittadini UE e UK**: stretta

cooperazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità, rispetto e protezione dei diritti fondamentali e protezione dei dati personali;

4. un nuovo quadro di **governance** che vede l'istituzione di un Consiglio di partenariato (*Joint Partnership Council*), il cui compito è quello di assicurare che l'accordo venga interpretato ed applicato correttamente.

Riguardo alle **relazioni commerciali** UE-UK, l'accordo pone le basi fondamentali volte a limitare fin da subito alcuni ostacoli allo scambio di beni e servizi come, ad esempio, l'azzeramento di tariffe doganali e contingentamenti sulle merci.

Tuttavia, appare opportuno precisare che, pur vigendo un accordo di libero scambio, tutte le merci scambiate e poste sul mercato dell'una e dell'altra parte saranno sottoposte alle formalità doganali atte a definirne la conformità rispetto ai criteri fissati nei reciproci ordinamenti giuridici.

EU-UK Accordo commerciale

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en

Governo UK (orientamenti sulla Brexit)

<https://www.gov.uk/government/collections/brexit-guidance>

Commissione Europea


https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_2531

Agenzia delle dogane e dei Monopoli

<https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit?msclkid=b3baad57c56d11ec81620a2439c5451b>



LE TAPPE DELLA BREXIT



CONSEGUENZE DELLA BREXIT

	SVANTAGGI BREXIT: USCITA UK DALLA UE, DAL MERCATO UNICO E DALL'UNIONE DOGANALE	ACCORDO DI COOPERAZIONE UE-REGNO UNITO
MERCI	<ul style="list-style-type: none"> ● Le merci britanniche non beneficiano più della libera circolazione delle merci, portando a una maggiore burocrazia per le imprese e adeguamenti nelle catene di approvvigionamento UE-Regno Unito; ● Formalità doganali e controlli sulle merci britanniche per ingresso nell'UE, con più ritardi alle frontiere; ● IVA e, ove applicabili, accise (es. bevande alcoliche, prodotti del tabacco, ecc.) dovute all'importazione (anche per acquisti online); ● I produttori britannici che desiderano commercializzare sia nella UE che nel Regno Unito devono soddisfare gli standard e le normative di entrambi i mercati e adempiere a tutte le formalità e controlli applicabili da parte degli organismi dell'UE (nessuna equivalenza di valutazione della conformità); ● Le esportazioni di alimentari del Regno Unito sono soggette a certificazioni sanitarie e fitosanitarie e sottoposti a controlli sistematici alla frontiera. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Zero dazi o quote sulle merci scambiate, assicurando prezzi più bassi per i consumatori, a condizione che vengano rispettate le regole di origine concordate; ● I commercianti possono autocertificare l'origine della merce venduta e godere del "cumulo completo" (ai fini dell'origine, le opere contano come i materiali utilizzati), facilitando il rispetto dei requisiti e ottenere l'accesso al mercato a tariffa zero; ● Riconoscimento reciproco di "operatori economici autorizzati" che assicura meno formalità doganali e un flusso più fluido delle merci; ● Definizione comune di standard Internazionali e possibilità di autodichiarazione di conformità dei prodotti per snellire le formalità per i produttori di entrambi i mercati; ● Agevolazioni specifiche per il settore del vino (biologico), automobilistico, farmaceutico e chimico.
SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> ● I fornitori di servizi del Regno Unito non beneficiano più dell'approccio "paese di origine" o "passaporto" che consentono l'accesso automatico all'intero mercato unico dell'UE; ● Niente più riconoscimento automatico della professione per medici, infermieri, dentisti, farmacisti, veterinari, ingegneri e architetti, etc. Pertanto, le qualifiche professionali devono essere riconosciute in ciascuno Stato membro UE in cui il professionista del Regno Unito desidera esercitare; ● Gli operatori del Regno Unito non sono più liberi di fornire servizi audiovisivi nell'UE con licenza britannica. 	<ul style="list-style-type: none"> ● I fornitori di servizi o gli investitori dell'UE hanno lo stesso trattamento degli operatori del Regno Unito e viceversa; ● Agevolazioni per viaggi di lavoro a breve termine e distacchi temporanei di personale altamente qualificato; <p>Rimozione delle barriere al commercio digitale, compreso il divieto di localizzazione nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gli appalti pubblici del Regno Unito sono aperti agli offerenti della UE stabiliti nel Regno Unito, su un piano di parità, e viceversa, anche per piccoli appalti.
TRASPORTI	<ul style="list-style-type: none"> ● Il Regno Unito non partecipa più al mercato unico dell'UE per i servizi di trasporto; ● Per i trasportatori britannici, non più di una di tali operazioni potrà essere un'operazione di cabotaggio. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Accesso illimitato point-to-point per gli autotrasportatori di merci tra l'UE e il Regno Unito + pieni diritti di transito nei rispettivi territori; ● Diritto di eseguire fino a 2 operazioni extra nel territorio dell'altra parte (di cui massimo 1 servizio di cabotaggio per trasportatori britannici); ● Disposizioni volte a garantire che la concorrenza tra gli operatori dell'UE e del Regno Unito avvenga in condizioni di parità, garantendo livelli elevati per la sicurezza dei trasporti, i diritti dei lavoratori e dei passeggeri e la tutela dell'ambiente; ● Pieno diritto di transito per i trasportatori irlandesi su strada di attraversare il Regno Unito per raggiungere il resto dell'UE.

5. Le nuove regole UK per import/export di alimenti

Con l'uscita dall'UE il Regno Unito ha ripreso il "controllo" per riformulare e reinsediare i poteri giuridici e decisionali precedentemente gestiti a livello dell'UE. La legislazione alimentare, che prescrive come vengono valutati i rischi per la sicurezza alimentare e stabilisce i requisiti ambientali e di benessere degli animali per la produzione alimentare, è stata profondamente implicata in queste divisioni. Le diverse priorità e posizioni delle quattro nazioni del Regno Unito sono chiaramente evidenti. Mentre l'Irlanda del Nord rimane parte del mercato unico dell'UE per la legislazione alimentare, la Scozia ha recentemente approvato una legislazione che afferma ampi poteri per mantenere l'allineamento con la legislazione dell'UE, anche per quanto riguarda la legislazione alimentare.

In sostanza, il legislatore britannico ha recepito solo alcune delle regole vigenti in UE. Le linee guida governative spiegano dunque le regole da applicare a partire dal 1° gennaio 2021. Con specifico riguardo all'immissione in commercio delle merci, oltreché a dichiarazioni doganali e applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (VAT).

Per quanto riguarda, in particolare, le importazioni di salse da tavola che non contengono prodotti di origine animale, conserve, sottaceti e chutney da paesi terzi devono soddisfare le stesse norme e procedure di igiene e composizione alimentare o equivalenti degli alimenti prodotti nel Regno Unito.

Vedi Food Standards Agency

<https://www.food.gov.uk/business-guidance/importing-table-sauces-preserves-pickles-and-chutney>

Le suddette linee guida del governo illustrano gli elementi richiesti per la commercializzazione di sale e conserve nel Regno Unito distinti per singole categorie di prodotti e/o ingredienti.

Additivi alimentari - Gli additivi alimentari devono essere autorizzati prima della loro immissione sul mercato della Gran Bretagna. Attualmente è mantenuta la normativa UE in materia di [procedura di autorizzazione comune](#) per gli additivi alimentari, gli enzimi alimentari e gli aromi alimentari.

La maggior parte degli additivi può essere utilizzata solo in determinati alimenti e solo in quantità specifiche. È possibile trovare un elenco completo degli additivi alimentari autorizzati e le condizioni d'uso nell'UE nel mantenuto [Regolamento \(UE\) 1333/2008](#). L'elenco degli additivi approvati con i numeri "E" assegnati è disponibile sempre sul sito della Food Standards Agency "[Additivi approvati e numeri E](#)".

Alcune salse, conserve, sottaceti e chutney possono contenere coloranti alimentari, aromi o dolcificanti. Sebbene questi possano essere approvati dall'autorità alimentare del paese di origine, alcuni di essi potrebbero non essere approvati in Gran Bretagna.

Ulteriori informazioni su aromi alimentari, dolcificanti, coloranti e conservanti, sono disponibili sul sito del Food Standards Agency:

<https://www.food.gov.uk/business-guidance/importing-table-sauces-preserves-pickles-and-chutney#team-contacts>

Irlanda del Nord: Il diritto dell'UE che si applica all'Irlanda del Nord, dopo il periodo di transizione è specificato nell'allegato II del protocollo sull'Irlanda del Nord. Ciò significa che se stai cercando una nuova autorizzazione per un additivo alimentare da immettere sul mercato dell'Irlanda del Nord, dovrai continuare a seguire le norme dell'UE.

Prodotti Biologici - L'accordo UE-UK stabilisce il riconoscimento reciproco dell'equivalenza dell'attuale legislazione del biologico e dei sistemi di controllo dell'UE e del Regno Unito per tutte le categorie di prodotti Bio. La Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) ha riconosciuto la normativa UE come equivalente ai fini del commercio di prodotti biologici, pertanto, gli alimentari certificati come Bio nell'UE continueranno ad essere accettati in Gran Bretagna fino al 31 dicembre 2023 (e viceversa). Tale riconoscimento sarà rivalutato entro la fine del 2023 alla luce delle nuove norme dell'UE per i prodotti biologici.

Gli OdC (Organismi di Certificazione di Prodotto) dell'UE secondo quanto stabilito non dovranno richiedere un riconoscimento da parte di DEFRA (*Department for Environment, Food & Rural Affairs*) fino alla data stabilita. Con l'approvazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/2196, che modifica il Regolamento (UE) 1235/2008, l'Unione Europea ha riconosciuto equivalenti alcuni Organismi di controllo britannici. I prodotti biologici certificati da quest'ultimi potranno pertanto, se accompagnati da regolare Certificato di ispezione (COI), essere importati nell'Unione ai sensi della vigente normativa. Per quanto concerne l'importazione e l'esportazione di alimenti biologici da UE in Irlanda del Nord e viceversa, non vi sono modifiche, il commercio di prodotti biologici continua come prima.

Per informazioni sulla regolamentazione e gli standard biologici nel Regno Unito consulta il sito del Dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali (DEFRA):

- <https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-organic-food>

Igiene degli alimenti - Riguardo alle disposizioni sull'igiene alimentare si fa riferimento alla normativa sull'importazione di salse da tavola, conserve, sottaceti e chutney.

<https://www.food.gov.uk/business-guidance/importing-table-sauces-preserves-pickles-and-chutney#team-contacts>

Prodotti ad alto rischio - Le importazioni di determinati alimenti di origine non animale considerati ad alto rischio possono entrare in Gran Bretagna solo attraverso porti e aeroporti specifici designati posti di controllo frontalieri (BCP) in cui saranno effettuati i controlli ufficiali. Un prodotto ad alto rischio è un alimento che è noto per essere, o è, un rischio emergente per la salute pubblica.

Vedi elenco completo degli alimenti (di origine non animale) con le attuali restrizioni:

<https://www.food.gov.uk/business-guidance/foodstuffs-with-gb-import-restrictions>

Aflatossine – Le importazioni di determinati prodotti alimentari da determinati paesi terzi, quali salse, conserve, sottaceti e chutney contenenti frutta secca, spezie o frutta a guscio, sono soggette a condizioni speciali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Ciò significa che le partite possono entrare in Gran Bretagna solo attraverso porti o aeroporti specifici designati BCP in cui saranno effettuati controlli ufficiali.

Vedi regolamentazione contaminanti chimici:

<https://www.food.gov.uk/business-guidance/chemical-contaminants>

Vedi regolamentazione microtossine:

<https://www.food.gov.uk/business-guidance/mycotoxins>

6. Organismi normativi controllo

Food Standards Agency (FSA)

Il compito dell'Agenzia per gli standard alimentari (FSA) stabilito dalla legge, è quello di salvaguardare la salute pubblica e proteggere gli interessi dei consumatori in relazione al cibo. Lavora a stretto contatto con il governo del Regno Unito e i governi del Galles e dell'Irlanda del Nord, in modo indipendente e trasparente.

<https://www.food.gov.uk/>

Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)

Defra è un Dipartimento ministeriale, supportato da 32 agenzie ed enti pubblici. È responsabile del miglioramento e della protezione dell'ambiente, sostiene le industrie locali dei settori: alimentare, agricoltura e pesca.

<https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs>

Il Dipartimento ha pubblicato una guida per sostenere gli operatori britannici "Imprese alimentari e delle bevande: lavorare con l'UE" che indica tutti i passaggi da intraprendere dopo la fine del periodo di transizione della Brexit.

<https://www.gov.uk/guidance/food-and-drink-businesses-working-with-the-eu>

HM Revenue & Customs (HMRC)

L'Autorità governativa per il fisco e le dogane del Regno Unito

<https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs>

Ufficio Proprietà Intellettuale

L'Autorità governativa per la tutela della Proprietà intellettuale (PI): tipi e usi della PI, Marchi, Brevetti, Diritto d'autore, Disegni, Diritto e pratica, Reati e violazioni della PI.

<https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office>

Agenzia per I pagamenti rurali

<https://www.gov.uk/government/organisations/rural-payments-agency>

Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS)

Il Dipartimento per le imprese, l'energia e la strategia industriale del Regno Unito sta conducendo un'attività di sensibilizzazione sul nuovo regime normativo del Regno Unito per i manufatti, al fine di garantire alle imprese straniere di continuare a immettere le loro merci sul mercato del Regno Unito.

<https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-industrial-strategy>

7. Grado di apertura del mercato

Come già detto, a seguito della Brexit, il Regno Unito è a tutti gli effetti un **Paese terzo**, i rapporti con l'Unione europea sono disciplinati dall'Accordo sugli scambi e la cooperazione (vedi § Relazioni Ue-Regno Unito: i grandi cambiamenti). Sono quindi in vigore nuove disposizioni per l'ingresso nel Regno Unito di persone e di merci.

Circolazione delle persone - Per l'ingresso nel Regno Unito, dal 1° ottobre 2021, è necessario l'utilizzo di un passaporto valido. Come predisposto dalle [guide fornite da GOV.UK](#) i cittadini UE che risulteranno sprovvisti del passaporto per l'ingresso nel Regno Unito, potranno essere respinti alla frontiera. Fanno eccezione coloro che hanno aderito allo [EU Settlement Scheme](#), lavoratori transfrontalieri (Frontier worker permit-link: <https://www.gov.uk/frontier-worker-permit>).

Circolazione delle merci - Il commercio ha subito profondi cambiamenti, sono venuti meno gli accordi internazionali previsti dalle politiche dell'UE e di fatto è terminata la libera circolazione delle merci. I rapporti con l'Unione europea sono disciplinati dall'Accordo sugli scambi e la cooperazione (vedi § Relazioni Ue-Regno Unito: i grandi cambiamenti).

In virtù dell'Accordo di libero scambio, dal 1° gennaio 2022 sono entrate a regime le prove di origine preferenziale ed è obbligatoria la dichiarazione del fornitore per fruire dell'azzeramento dei dazi doganali al confine UK. Le merci devono essere accompagnate da una prova dell'origine preferenziale, rappresentata, nella quasi totalità dei casi, dall'autocertificazione da parte dell'esportatore registrato nel sistema Rex.

Quindi ci sono molte novità per le imprese che esportano verso il Regno Unito e per la filiera logistica italiana ed europea. Per le aziende italiane è fondamentale l'analisi della propria "supply chain", ossia il tracciamento dei vari componenti e delle lavorazioni che hanno contribuito al prodotto finale ed è indispensabile essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per attestare l'origine preferenziale delle merci.

Orientamenti sulla Brexit: <https://www.gov.uk/government/collections/brexit-guidance>

8. Procedure di importazione nel Regno Unito

Le merci importate nel territorio doganale del Regno Unito devono essere debitamente dichiarate in anticipo alle autorità presso il primo ufficio doganale di entrata al fine di eseguire un'analisi dei rischi per la sicurezza e la protezione di tali merci (vedi documento "Dichiarazione sommaria di entrata per

ulteriori dettagli”). Successivamente, tali merci devono essere presentate in dogana e, entro 90 giorni, vincolate a un regime doganale. Fino a tale collocamento (o riesportazione), le merci sono temporaneamente immagazzinate sotto controllo doganale.

Importare merci nel Regno Unito: passo dopo passo

- 1 •Controlla quale passo devi seguire in questo processo
- 2 •Prepara la tua azienda all'importazione e Controlla se l'azienda che ti invia la merce può esportare nel Regno Unito
- 3 •Decidi chi farà le dichiarazioni doganali e chi trasporterà le merci
- 4 •Individua il codice per le tue merci e Calcola il valore delle tue merci
- 5 •Scopri se puoi ridurre i dazi doganali e se puoi sospendere il dazio doganale
- 6 •Controlla se hai bisogno di una licenza o di un certificato per le tue merci
- 7 •Controlla le norme in materia di etichettatura, marcatura e commercializzazione
- 8 •Ottieni il rilascio delle tue merci attraverso la dogana
- 9 •Richiedi il rimborso dell'IVA (se previsto)
- 10 •Controlla se hai pagato l'importo sbagliato del dazio in caso di rifiutato della merce
- 11 •Conserva le fatture e i registri

Clicca sul sito <https://www.gov.uk/import-goods-into-uk> per scoprire per ciascun “passo” quali sono le specifiche da seguire

A tutte le merci esportate da un paese membro UE nel Regno Unito si applicano le formalità doganali, generalmente previste alla circolazione di merci tra l'UE e qualsiasi altro paese terzo. L'adempimento di queste formalità possono comportare ritardi in dogana, pertanto, si suggerisce agli esportatori di informarsi preventivamente sulle nuove procedure amministrative a seguito dell'**accordo UE-UK** che prevede regimi preferenziali nell'interscambio commerciale (vedi § Relazioni Ue-Regno Unito: i grandi cambiamenti). Per l'espletamento degli adempimenti doganali può essere utile affidarsi ad un **intermediario UK**, purché abilitato al CHIEF (sistema doganale britannico).

Si osserva che per agevolare le operazioni di importazione, restano comunque validi gli istituti della dichiarazione semplificata e del duty deferment account, che dovranno tuttavia essere previamente autorizzati dall'autorità doganale britannica.

<https://www.gov.uk/guidance/using-simplified-declarations-for-imports>

Infine, va segnalato che l'attuale sistema di gestione doganale delle merci importate ed esportate **CHIEF** (*Customs Handling of Import and Export Freight*), utilizzato per presentare le dichiarazioni doganali all'erario britannico (*HM Revenue & Customs*), ha quasi esaurito la sua funzione e a breve sarà sostituito dal nuovo servizio di dichiarazione doganale **CDS** (*Customs Declaration Service*). Anche se quest'ultimo è già operativo per quanto riguarda le nuove registrazioni, la sostituzione vera e propria del sistema doganale CHIEF avverrà in due tappe: dal 1° ottobre 2022 CHIEF non accetterà più dichiarazioni doganali di importazione, che dovranno quindi essere presentate tramite il CDS. Le dichiarazioni doganali di esportazione dovranno invece continuare ad essere presentate in CHIEF fino al 31 marzo 2023, dopodiché dovranno essere inserite nel CDS e il vecchio sistema doganale sarà definitivamente abbandonato.

9. Le nuove procedure per il controllo merci alla dogana

Dopo numerosi rinvii e proroghe, dal 1° gennaio 2022 il Regno Unito ha attivato i controlli alle merci in import dall'UE, abbandonando così il c.d. sistema "Staged Customs Controls", applicato nel corso di tutto il 2021 per regolare gli scambi di beni con l'UE. Le nuove disposizioni sono state necessarie per favorire la fluidità del traffico merci negli scambi con l'UE. Per semplificare lo sdoganamento delle merci, le nuove disposizioni prevedono una serie di atti necessari per importare beni nel Regno dall'UE.

Dal 1° luglio 2022 è iniziata anche la nuova fase di controllo sulle importazioni di prodotti sanitari e fitosanitari e sarà obbligatorio il rilascio e l'esibizione di appositi certificati. Sul sito del governo sono pubblicate le linee guida per i controlli sulle importazioni di merci dell'UE in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) che sono già stati introdotti a partire dal 1° gennaio 2022 e che rimangono attualmente in vigore.

<https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-composite-products-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain#exempt-products>

Da quest'anno quindi gli operatori sono tenuti a rispettare una serie di nuovi importanti adempimenti per accedere ai porti e aeroporti del Regno Unito. Innanzitutto, gli autotrasportatori dovranno preventivamente registrarsi al **GVSM** - *Goods Vehicle Movement Service* (per procedere alla registrazione è necessario avere un codice **EORI** "GB") che permetterà l'identificazione della merce in ingresso nel Regno Unito tramite **GMR** - *Goods Movement Reference*. Con riferimento, invece, all'Irlanda del Nord, il Regno Unito ha disposto al 15 dicembre 2022 una ulteriore proroga delle disposizioni per il traffico merci da Irlanda del Nord a Regno Unito fino a conclusione dei negoziati sull'applicazione del Protocollo sull'Irlanda del Nord.

Il **GVMS** (*Goods vehicle movement service*) è il servizio dedicato alla circolazione dei veicoli merci. Le procedure telematiche prevedono che l'invio dei dati relativi alla spedizione avvenga prima di arrivare al porto o aeroporto, tramite la generazione digitale di un codice GMR, obbligatorio per ciascun camion in entrata.

GVMS: <https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service>

Il **codice Eori** (*Economic Operator Registration and Identification*) è una sigla alfanumerica utile nei rapporti con le autorità delle dogane degli Stati europei. Si tratta di un codice univoco di registrazione e identificazione dell'operatore economico che viene assegnato nell'ambito dell'Unione europea. Il suo utilizzo rende più semplice la procedura di registrazione degli operatori economici, in accordo con il CDU – Codice doganale dell'Unione. Anche i **privati** non dotati di partita Iva possono richiedere il codice Eori. A ogni soggetto è attribuito **un unico** codice Eori.

In Italia, il codice Eori di ogni realtà societaria corrisponde:

- al numero di partita Iva preceduto da "IT"
- al codice fiscale preceduto da "IT" in caso di soggetto privato non Iva.

Il codice viene assegnato gratuitamente dall'autorità doganale dello Stato di riferimento ed è valido in tutta l'Unione Europea. In Italia, per avanzare la richiesta è necessario compilare un modulo disponibile sul portale istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il codice Eori va indicato nelle comunicazioni con le autorità doganali ed è utile, nel caso ce ne sia necessità, a identificare colui che ha effettuato l'esportazione della merce.

Il codice non ha scadenza. Nel caso non si possieda il codice i tempi di rilascio delle merci potrebbero diventare più lunghi del previsto, con disagi per l'operatore economico che effettua l'esportazione, infatti, le merci potrebbero essere trattenute in dogana anche per molto tempo e questo potrebbe causare danni ai prodotti.

Codice EORI: <https://www.gov.uk/eori>

All'arrivo delle merci, inoltre, le autorità doganali effettueranno gli opportuni controlli documentali e, se dal caso, fisici sui beni. Per evitare ritardi nei punti di frontiera, tali verifiche potranno essere attuate presso appositi luoghi chiamati **Inland Border Facility**.

Le novità descritte sono il risultato di un approccio "a fasi" adottato dal governo britannico per rendere effettivi, ma con gradualità, gli effetti dirompenti che la Brexit sta avendo sul commercio di beni con l'Unione europea.

Per approfondimenti:

Chiedi a qualcuno di occuparsi delle dogane per te:

<https://www.gov.uk/guidance/appoint-someone-to-deal-with-customs-on-your-behalf>

Spostamento di merci verso, fuori o attraverso l'Irlanda del Nord:

<https://www.gov.uk/government/collections/moving-goods-into-out-of-or-through-northern-ireland>

Fai una domanda al team di supporto all'esportazione:

<https://www.gov.uk/ask-export-support-team>

10. Documenti doganali

Le importazioni di salse da tavola che non contengono prodotti di origine animale, conserve (ma non miele), sottaceti e chutney da paesi terzi devono soddisfare le stesse norme e procedure di igiene e composizione alimentare o equivalenti degli alimenti prodotti in Gran Bretagna. Normalmente non è necessario un certificato sanitario per importare questi prodotti.

Per ulteriori informazioni consultare le linee guida [food.gov.uk](https://www.food.gov.uk)

<https://www.food.gov.uk/business-guidance/importing-table-sauces-preserves-pickles-and-chutney>

Titoli di importazione

Dichiarazione doganale

La circolazione di merci nel Regno Unito è soggetta ad obbligo di dichiarazione di importazione (codice ARC - protocollo comunitario univoco o MVV, per i piccoli produttori) da allegare al documento eAD. Lo sdoganamento delle merci è possibile attraverso l'utilizzo di dichiarazioni doganali semplificate anticipando la documentazione anche in formato elettronico.

L'operazione può essere agevolata grazie ad un *duty deferment account*, in grado di seguire l'intera operazione di import prevista per i prodotti *controlled good*.

Dichiarazione di origine

L'accordo UE-Regno Unito crea un'ambiziosa zona di libero scambio con nessuna tariffa o contingente sulle merci commercializzate, previa presentazione di un'adeguata **prova dell'origine preferenziale**, pertanto, non vengono introdotti dazi doganali o quote di importazione sulle merci.

Con il 2022 le imprese che esportano verso il Regno Unito dovranno essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per dichiarare l'origine preferenziale già al momento della presentazione della merce in Dogana. Occorre tenere presente che l'esportatore è responsabile della correttezza della dichiarazione di origine e delle informazioni in essa contenute e che, in caso di violazioni, sono previste sanzioni, oltre a responsabilità di ordine contrattuale con il proprio cliente UK.

Essenziale, ai fini della correttezza della prova dell'origine preferenziale rilasciata dall'esportatore, è la dichiarazione del fornitore, contenente una chiara indicazione dell'origine (UE o non UE) dei materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto esportato in UK. Tale dichiarazione attesta, a beneficio dell'esportatore, l'origine delle merci, consentendogli di provvedere direttamente alla compilazione della dichiarazione dell'origine preferenziale.

Fattura commerciale

A seguito dell'accordo sulla Brexit, la circolazione delle merci tra UK e UE dal 1° gennaio 2021 è considerata commercio con un Paese extracomunitario. Pertanto: le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori stabiliti nel Regno Unito, non costituiranno più cessioni intraUE ex art.41, DL n. 331/93, bensì esportazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, DPR n. 633/72. A carico dell'esportatore, necessaria per lo sdoganamento.

La fattura deve essere redatta in inglese. Da presentare in originale insieme a una copia. Le fatture commerciali rese a clienti appartenenti al Regno Unito non saranno più da inserire nel modello Intrastat perché non saranno più emesse a clienti europei, fatta eccezione per l'Irlanda del Nord che rimane in Europa. A tal fine per identificare i soggetti passivi che effettuano nell'Irlanda del Nord cessioni di beni intracomunitarie o acquisti intracomunitari di beni, è stato introdotto un nuovo Codice Paese "XI", diverso da quello del Regno Unito "GB" che accompagnerà l'identificativo fiscale di tali soggetti.

La fattura commerciale deve contenere:

- il nome dell'esportatore,
- l'indirizzo e le informazioni di contatto.
- il nome dell'azienda e l'indirizzo del cliente
- una chiara descrizione del valore, la data in cui i beni o i servizi sono stati forniti (data di fornitura)

Certificati sanitari per i prodotti alimentari (requisiti post-Brexit)

L'11 marzo 2021, il Parlamento britannico ha rilasciato la dichiarazione "*Border Controls Statement*" in base alla quale il governo UK revisiona il calendario per introdurre nuove modalità di controllo delle merci di origine UE esportate verso la Gran Bretagna.

Si tratta di certificati sanitari previsti per esportare alimenti in Inghilterra in base ai nuovi requisiti Sanitari e Fitosanitari (SPS). Ecco quali sono i certificati sanitari che (in originale) devono viaggiare con la spedizione:

- **POAO**: prodotti di origine animale (inclusi i prodotti composti, trasformati a base di carne, contenenti ingredienti di origine animale diversi dalla carne oltre il 50%, contenenti latte a meno del 50% per cui il prodotto va conservato a temperatura di refrigerazione);
- **POAO under SGM**: prodotti di origine animale soggetti a misure di salvaguardia adottate dal Regno Unito per la situazione epidemiologica dei Paesi Terzi (malattie notificabili e malattie emergenti);
- **HRFNAO**: prodotti non di origine animale ad alto rischio per i quali sono previsti controlli al punto d'ingresso qualora il codice doganale sia ricompreso nell'allegato I del Regolamento (UE) 2019/2007 o nella Decisione 2007/275/CE;
- **ABP**: sottoprodotti di origine animale, mangimi, non destinati al consumo umano. Vengono classificati sul sito del governo UK.

11. Trasporti

Porti principali	Dover, Felixstowe, Immingham, Liverpool, Londra, Southampton, Teesport (Inghilterra); Forth Ports (Scozia); Milford Haven (Galles)
Aeroporti doganali	Aberdeen (ABZ), Belfast (BFS), Birmingham (BHX), Blackpool (BLK), Bournemouth (BOH), Bristol (BRS), Cambridge (CBG), Cardiff (CWL), Coventry (CVT), Durham Tees Valley/Teesside (MME), East Midlands (EMA), Edimburgo (EDI), Exeter (EXT), Glasgow (GLA), Guernsey (GCI), Hull/Humberside (HUY), Isola di Man (IOM), Jersey (JER), Leeds/Bradford (LBA), Liverpool (LPL), Londra Heathrow (LHR), Londra Gatwick (LGW), London City (LCY), Luton (LTN), Manchester (MAN), Manston (MSE), Newcastle (NCL), Norwich (NWI), Prestwick (PIK), Shoreham (ESH), Southampton (SOU), Southend (SEN), Stansted (STN)

L'accordo UE-Regno Unito prevede anche un'ampia cooperazione economica, sociale e ambientale in settori di interesse comune. Questa cooperazione permette di ripristinare collegamenti che altrimenti verrebbero meno con l'uscita del Regno Unito a causa della mancanza di soluzioni alternative.

I trasporti rappresentano una fondamentale fonte di benefici economici nelle relazioni tra l'UE e il Regno Unito, con circa 210 milioni di passeggeri e 230 milioni di tonnellate di merci trasportate annualmente tra i due partner. L'accordo UE-Regno Unito garantisce la continuità dei collegamenti aerei, stradali e marittimi, assicurando il futuro di tali importanti flussi di trasporto.

Un'importante componente dell'accordo sono le disposizioni volte a garantire che la concorrenza tra gli operatori dell'UE e del Regno Unito avvenga in condizioni di parità, garantendo livelli elevati per la sicurezza dei trasporti, i diritti dei lavoratori e dei passeggeri e la tutela dell'ambiente. Per tutte le modalità, è richiesta una dichiarazione di sicurezza delle merci.

Ci sono due tipi di dichiarazione:

- dichiarazione sommaria di uscita / **exit summary declaration (EXS)**
- dichiarazione sommaria di entrata / **entry summary declaration (ENS)**.

Un vettore è generalmente tenuto a presentare una EXS all'autorità doganale del paese da cui è esportata la merce. Per le spedizioni in partenza dal Regno Unito, i dati EXS sono normalmente inseriti nella dichiarazione doganale di esportazione. Un vettore è tenuto a presentare una ENS all'autorità doganale del paese di destinazione delle merci inviandola al sistema di controllo delle importazioni (ICS) del paese in questione.

È consigliato verificare con il proprio vettore (traghetto / linea di navigazione) se effettui il servizio poiché su alcune rotte nei Paesi Bassi e in Belgio l'operatore di traghetti esegue le procedure ENS per conto del trasportatore.

Dal 1° gennaio 2021, la presentazione delle dichiarazioni sulla sicurezza merci è dovuta per tutte le operazioni di importazioni ed esportazione dal Regno Unito. L'Irlanda del Nord rimane allineata alle normative UE.

Per quanto riguarda i **trasporti aerei**, le compagnie aeree britanniche non sono più considerate vettori dell'UE, perdendo dunque i loro diritti di traffico nell'UE. I vettori dell'UE e del Regno Unito potranno comunque effettuare trasporti illimitati di passeggeri e merci tra punti dell'UE e punti del Regno Unito ("*3a e 4a libertà*"). Il cosiddetto trasporto supplementare, o "*5° libertà*", vale a dire le operazioni di trasporto da e verso paesi terzi (ad esempio Roma-Londra-New York), sarà possibile se concordato bilateralmente e reciprocamente tra Stati membri e Regno Unito. L'accordo garantisce inoltre la cooperazione in materia di sicurezza e gestione del traffico aereo.

Per quanto riguarda il **trasporto su strada**, i trasportatori dell'UE e del Regno Unito potranno trasportare merci da e verso qualsiasi punto del territorio dell'altra parte, a condizione che soddisfino gli elevati standard concordati in materia di sicurezza e condizioni di lavoro. Saranno inoltre autorizzati ad effettuare due operazioni supplementari all'interno del territorio dell'altra parte, limitando così il rischio di dover tornare indietro senza carico. Tuttavia, per i trasportatori britannici, non più di una di tali operazioni potrà essere un'operazione di cabotaggio. L'accordo prevede inoltre il pieno diritto di transito (ad esempio, il diritto per i trasportatori irlandesi di attraversare il Regno Unito per raggiungere il resto dell'UE).

Scopriamo nel dettaglio quali sono le novità che interessano il trasporto di merci da e per il Regno Unito.

Documenti, licenze e permessi

Accesso UK - Dal 1° gennaio 2021, gli operatori dell'UE potranno intraprendere viaggi illimitati verso, o attraverso il Regno Unito, con un massimo di 2 movimenti di cabotaggio nel Regno Unito, a condizione che siano effettuati a seguito di un viaggio dall'UE ed entro 7 giorni dallo scarico nel Regno Unito.

Licenza comunitaria - Gli operatori dell'UE devono essere autorizzati dal proprio Paese di stabilimento e portare sempre una copia della licenza comunitaria.

Documentazione per il veicolo - Gli operatori dell'UE che operano da, verso o attraverso il Regno Unito dovranno esibire una prova dell'assicurazione auto per il loro veicolo e rimorchio (è riconosciuta la Carta Verde).

Formalità in frontiera: responsabilità

Esportatore - È responsabilità dell'esportatore predisporre le dichiarazioni doganali e fornire alla società di trasporti e al conducente i documenti corretti (direttamente o tramite una terza parte, ad esempio uno spedizioniere, una società di logistica o un agente doganale).

Azienda di trasporto - L'azienda di trasporto deve garantire che il proprio conducente disponga di tutte le informazioni e i documenti doganali necessari e deve inoltre assicurarsi che i propri autisti sappiano quali documenti presentare in ogni fase del viaggio (ispezioni pre-partenza; presentazione nei porti o terminal; presentazione in dogana).

Conducente - Il conducente deve conservare a bordo del veicolo la documentazione fornita dall'azienda di trasporto per tutta la durata del viaggio. Ciò include anche le informazioni e la documentazione necessaria per soddisfare le formalità degli Stati membri dell'UE. Questo perché ogni movimento di merci dall'UE al Regno Unito sia: un'operazione d'importazione per le autorità britanniche e un'operazione di esportazione per le autorità dell'UE.

Trasporti dall'Unione Europea verso la Gran Bretagna

Repubblica d'Irlanda →GB

Tutte le merci spostate dall'Irlanda in Gran Bretagna richiederanno una dichiarazione di esportazione. La dichiarazione sommaria di uscita irlandese contiene i dettagli della dichiarazione EXS di sicurezza e garanzia. Per le merci esportate tramite RoRo (Roll-on Roll-off), è necessario completare una notifica di pre-imbarco prima dell'arrivo al porto di partenza in Irlanda utilizzando il servizio RoRo doganale dell'*Irish Revenue*.

Le dichiarazioni di esportazione dell'UE sono di responsabilità dell'esportatore e saranno presentate utilizzando il sistema di elaborazione automatica delle voci esistenti (AEP). Il sistema AEP gestisce la convalida, l'elaborazione, la contabilità dei dazi e lo sdoganamento delle dichiarazioni doganali. Irish Revenue dispone di informazioni sui sistemi elettronici doganali.

Repubblica d'Irlanda →Irlanda del Nord

I conducenti che spostano merci tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord dovranno affrontare procedure doganali diverse rispetto ad altri scambi tra Regno Unito e UE.

Merci soggette a controllo

Dal 1° gennaio 2021 sono richieste dichiarazioni doganali per tutte le merci presenti nell'elenco delle merci soggette a controllo. Pertanto, l'operatore deve avere l'MRN (Movement Reference Number) quando trasporta tali tipologie di merci.

Merci non soggette a controllo

L'importatore si limita ad annotarle nei propri registri commerciali dopodiché dovrà presentare entro 6 mesi dichiarazione supplementare alle autorità doganali.

Il trasportatore deve avere il numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI) del commerciante quando sposta queste merci.

Dichiarazione di sicurezza e garanzia

Le dichiarazioni di sicurezza in esportazione EXS sono richieste per le merci che escono dall'UE dal 1° gennaio 2021. Dal 1° luglio 2021, le dichiarazioni ENS di sicurezza sono richieste per le importazioni dall'UE in UK, così come avviene per il commercio nel resto del mondo. Per le merci

importate in UK, i vettori hanno la responsabilità legale di fornire all'autorità doganale del Regno Unito le informazioni di sicurezza prima dell'arrivo, tramite dichiarazioni ENS.

Per i trasporti RoRo, il vettore è l'operatore del traghetto per le merci non accompagnate o il trasportatore per le merci accompagnate.

Il vettore può incaricare l'importatore delle formalità ma mantiene sempre la responsabilità legale per la presentazione della dichiarazione. Il requisito legale è che la dichiarazione ENS sia completa e accurata al meglio delle conoscenze del dichiarante in quel momento. Tuttavia, se i dettagli cambiano, una dichiarazione ENS di sicurezza può essere modificata fino al punto di arrivo nel Regno Unito.

I dati richiesti includono:

- mittente
- destinatario
- descrizione delle merci
- percorso (paese per paese)
- modalità di trasporto (es. traghetto o Eurotunnel)
- ora di arrivo

La dichiarazione deve essere presentata con un certo anticipo rispetto all'arrivo o alla partenza da un porto del Regno Unito così da consentire il controllo preventivo da parte delle autorità di frontiera. Per l'Eurotunnel, le dichiarazioni di sicurezza ENS devono essere presentate almeno 1 ora prima dell'arrivo a Coquelles.

Per i viaggi marittimi brevi, le dichiarazioni di sicurezza ENS devono essere presentate almeno 2 ore prima dell'arrivo sia per le merci in container che non. Sono considerati viaggi brevi in mare quelli provenienti dal Canale della Manica, o la costa atlantica dell'Europa dal punto in cui incontra il Canale della Manica fino al porto di Algeciras compreso

- Norvegia
- Irlanda
- Isole Faroe
- Islanda
- porti del Mar Baltico e del Mare del Nord.

Per presentare le dichiarazioni sommarie di sicurezza è necessario essere in possesso di un codice EORI. Per le importazioni in UK, la presentazione della dichiarazione ENS deve essere effettuata nel nuovo sistema del Regno Unito "*safety and security UK*". I dichiaranti avranno bisogno di un codice EORI rilasciato dalle autorità britanniche.

Per le merci che si spostano in Irlanda del Nord, le dichiarazioni ENS devono essere inserite nel sistema "ICS NI". I dichiaranti avranno bisogno di un XI EORI o di un EORI UE valido. Ci sarà anche la possibilità di inviare dichiarazioni tramite sistemi CSP / fornitori di software di terze parti. Coloro che dispongono di reti anticontrabbando (ASN) per soddisfare i requisiti di sicurezza possono continuare a utilizzarle dal 1° gennaio 2021.

Alla frontiera UE

Il trasportatore deve avere, per ogni spedizione, la prova della presentazione di una dichiarazione doganale (nell'UE e nel Regno Unito), nella forma di:

- il codice MRN riferito all'entrata nel Regno Unito,
- il numero EORI dell'importatore del Regno Unito (se registra la dichiarazione nei propri archivi),
- il codice MRN relativo alla dichiarazione di esportazione UE.

Convenzione di transito comune (CTC)

Se il trasporto avviene in regime di transito comune, l'esportatore dovrà fornire, alternativamente:

- un documento di accompagnamento del transito (DAT): la merce è pronta per esportazione e l'autista potrà procedere verso il Punto doganale di uscita dal territorio UE;
- un numero di riferimento locale (LRN) o un DAT non legato alla procedura di transito: il trasportatore deve presentare le merci e l'LRN o il DAT alle autorità di frontiera dello Stato membro di uscita dal territorio unionale. L'Ufficio doganale di partenza designato rilascerà il documento di transito. L'esportatore / agente è responsabile dell'aggiornamento della società di trasporti e dell'autista sullo stato del DAT.

Carnet TIR

Il carnet TIR è un documento doganale utilizzato solo per la circolazione di merci su strada in veicoli o container sicuri, dotati di uno specifico certificato di approvazione che ne attesta la conformità al trasporto sotto sigilli doganali.

Punti di frontiera interni-inland border facilities (ibs)

A partire dal 1° gennaio 2021 sono operativi dei punti di frontiera interni ([Inland border facilities - IBF](#)), ossia siti del Governo del Regno Unito in cui i controlli e i documenti doganali possono essere gestiti lontano dai porti.

L'IBF può agire sia come un ufficio di partenza (per i viaggi in uscita) che come ufficio di destinazione (per i viaggi in entrata) e potrà effettuare le seguenti formalità:

- Convenzione di transito comune (CTC);
- Carnet ATA;
- Carnet TIR;
- Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

I trasportatori possono recarsi presso un IBF se:

- sono entrati nel Regno Unito o hanno intenzione di uscire dal Regno Unito via Dover, Eurotunnel o Holyhead e devono:

- o aprire o chiudere un'operazione di transito (CTC);
- o effettuare controlli CITES;
- o timbrare un carnet ATA o un carnet TIR;
- sono stati indirizzati lì perché non sono pronti per passare il confine;
- sono stati indirizzati lì per il rilascio di un documento o un'ispezione fisica del loro carico

LOCALIZZAZIONE E FUNZIONI DEGLI IBF



BF	Località	Funzioni
Sevington (in entrata e in uscita)	Mersham Ashford TN25 6GE	Apertura operazioni di transito (Ufficio di partenza) Chiusura operazioni di transito (Ufficio di destinazione) Gestione carnet ATA e TIR Verifica licenze CITES Controlli fisici e ispezioni Gestione del traffico
Ebbsfleet (in uscita)	International Way Ebbsfleet Valley DA10 1EB	Apertura operazioni di transito (Ufficio di partenza) Gestione carnet ATA e TIR Verifica licenze CITES Priorità DEFRA (frutti di mare e pulcini di un giorno) Controlli fisici e ispezioni
North Weald Airfield (in uscita)	North Weald Airfield Merlin Way North Weald Bassett Epping - CM16 6GB	Apertura operazioni di transito (Ufficio di partenza) Gestione carnet ATA e TIR Controlli fisici e ispezioni
Birmingham Airport (in entrata e in uscita)	Birmingham International Airport BHX Car Park 6 B26 3QY	Apertura operazioni di transito (Ufficio di partenza) Chiusura operazioni di transito (Ufficio di destinazione) Gestione carnet ATA e TIR Controlli fisici e ispezioni
Warrington (in entrata e in uscita)	Barley Castle Lane Appleton Thorn	Apertura operazioni di transito (Ufficio di partenza) Chiusura operazioni di transito (Ufficio di destinazione)

	Warrington WA4 4SR	Gestione carnet ATA e TIR Controlli fisici e ispezioni
Dover Western Docks ((in entrata))	Dover Western Docks Lord Warden Square Dover - CT17 9DN	Chiusura operazioni di transito (Ufficio di destinazione) Gestione carnet ATA e TIR Verifica licenze CITES Controlli fisici e ispezioni
Stop 24 (in entrata)	Folkestone Services Junction 11 M20 Hythe CT21 4BL	Chiusura operazioni di transito (Ufficio di destinazione) Gestione carnet ATA e TIR Controlli fisici e ispezioni
Ashford, Waterbrook (in entrata e in uscita)	Waterbrook Avenue Ashford Kent - TN24 0GB	Apertura operazioni di transito (Ufficio di partenza) Chiusura operazioni di transito (Ufficio di destinazione) Gestione carnet ATA e TIR Verifica licenze CITES Controlli fisici e ispezioni
Manston Airport	Manston Airport The Cargo Centre Spitfire Way Ramsgate Kent - CT12 5FF	Da utilizzare quando sono attivi i processi di alleggerimento del traffico del porto di Dover
Holyhead (in entrata e in uscita)	Roadking Truckstop Parc Cybi Kingsland Holyhead - LL65 2YQ	Ufficio di transito e di destinazione Controlli CITES Gestione carnet ATA e TIR – prenotazione obbligatori

12. Tariffe doganali e imposizioni fiscali

UKGT, ovvero **UK Global Tariff** è il nuovo regime tariffario doganale del Regno Unito, che ha sostituito la tariffa esterna comune dell'UE dal 1° gennaio 2021 fino alla fine del periodo di transizione.

La *UK Global Tariff* punta a semplificare il regime di dazi doganali, il quale sarà più basso di quello attualmente applicato dalla *EU Common External Tariff* (CET). La nuova tariffa renderà più facile ed economico per le imprese inglesi importare merci dall'estero. Il regime tariffario si dice più semplice, più facile da usare e appunto più basso rispetto alla (CET) dell'UE; inoltre sarà in sterline e non in euro. La tariffa globale del Regno Unito (UKGT) si applica a tutte le merci importate a meno che:

- il paese di importazione ha un [commerciale accordo con il Regno Unito](#); **(vedi accordo commerciale UE-UK)**;
- si applica un'eccezione, ad esempio uno sgravio o una [sospensione tariffaria](#);
- le merci provengono da paesi in via di sviluppo che [rientrano nel sistema di preferenze generalizzate](#).

Le tariffe applicabile alle merci importate

Per esaminare le tariffe applicate alla merce di importate, andare sul sito del Dipartimento per il

Commercio Internazionale britannico, cercare il codice merceologico e quindi verificare, in tempo reale, la tariffa applicabile.

<https://www.gov.uk/guidance/tariffs-on-goods-imported-into-the-uk>

I codici merceologici classificano le merci per l'importazione e l'esportazione in modo da:

- compilare dichiarazioni e altri documenti
- controllare se c'è un dazio o un'IVA da pagare
- scoprire gli sgravi doganali

Prima di iniziare

Se non sei sicuro di come classificare le tue merci, controlla come individuare il codice giusto.

<https://www.gov.uk/guidance/finding-commodity-codes-for-imports-or-exports>

I prodotti esportati nel Regno Unito godranno dell'esenzione IVA dell'Unione Europea, dovranno però rispettare le norme IVA previste in UK.

Per i **Pomodori preparati o conservati** senza aceto o acido acetico il codice doganale è **"20021010"**. In questa categoria vi rientrano diversi sottoprodotti, seleziona il codice che meglio si adatta alle tue merci per visualizzare ulteriori informazioni, come si evince dalla tabella sotto riportata.

Descrizione	IVA	Dazio del paese terzo	Unità supplementare	Codice merceologico
▼ Pomodori, interi o in pezzi				2002 10
Sbucciato	0%	14.00 %		2002 1010 00
Altro	0%	14.00 %		2002 1090 00
▼ Altro				2002 90
▼ Con un tenore di sostanza secca inferiore al 12 % in peso				
In imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	20% o 0%	14.00 %		2002 9011 00
In imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg	20% o 0%	14.00 %		2002 9019 00
▼ aventi tenore, in peso, di sostanza secca non inferiore al 12 % e inferiore o uguale al 30 %				
In imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	20% o 0%	14.00 %		2002 9031 00
In imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg	20% o 0%	14.00 %		2002 9039 00
▼ Con un tenore di sostanza secca superiore al 30 % in peso				
▼ In imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg				2002 9091
In polvere, anche addizionati di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido o di fecola	20% o 0%	14.00 %		2002 9091 10
Altro	20% o 0%	14.00 %		2002 9091 90
▼ In imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg				2002 9099
In polvere, anche addizionati di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido o di fecola	20% o 0%	14.00 %		2002 9099 10
Altro	20% o 0%	14.00 %		2002 9099 90

Fonte: <https://www.trade-tariff.service.gov.uk/headings/2002> - (Agg.1 settembre 2022)

13. Etichettatura e marcatura UKCA

In linea generale, sono mantenute le disposizioni del [Regolamento \(UE\) 1169/2011](#) sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori in Gran Bretagna, mentre, la legislazione alimentare dell'UE, tra cui [Regolamento \(UE\) 1169/2011](#), continua ad essere in vigore in Irlanda del Nord.

Affinché le normative su importazione ed esportazione possano essere meglio recepite e implementate, è stato previsto un periodo di transizione per gli esportatori fino al 1° ottobre 2022. Tuttavia, tutte le modifiche di seguito elencate si basano su annunci fatti dal governo del Regno Unito, perciò le aziende alimentari dovranno tenersi informate sugli eventuali aggiornamenti.

Le principali modifiche riguardano i requisiti di confezionamento e le informazioni da includere nell'etichetta dei prodotti alimentari prima che vengano esportati. Lo scopo di queste modifiche è quello di fornire ai clienti un indirizzo a cui rivolgersi nel caso in cui, in qualsiasi momento, abbiano la necessità di contattare il produttore.

Requisiti per l'etichettatura alimentari post Brexit

L'etichetta deve essere chiara e di facile lettura, permanente, facilmente visibile, non fuorviante. È necessario mostrare alcune informazioni di base ed elencare gli ingredienti. Potrebbe anche essere necessario mostrare alcuni avvisi.

<https://www.gov.uk/food-labelling-and-packaging/food-labelling-what-you-must-show>

Le linee guida del governo britannico dettano le regole da applicare dal 1° gennaio 2021 relative all'immissione sul mercato di varie merci, per l'etichettatura di alimenti e bevande prevede alcune modifiche riguardo a:

- **Paese di origine UE.** per i prodotti realizzati in Inghilterra, Scozia e Galles dal 1° gennaio 2021 è stata rimossa la dicitura "*origine UE*": non possono essere indicati con questa etichetta neanche ingredienti degli alimenti.

L'Irlanda del Nord mantiene l'etichetta "*origine UE*": gli alimenti prodotti e venduti in Gran Bretagna potranno mantenere l'etichetta fino al 30 settembre 2022;

- **Nuovi bolli sanitari** (per le carni fresche) e **marchi di identificazione** (per i prodotti di origine animale) devono essere apposti dal 1° gennaio 2021 per l'esportazione in UK. I requisiti sono indicati nella linea guida della FSA (Food Standard Agency);
- **Indirizzo dell'operatore responsabile** da riportare sulle etichette degli alimenti confezionati da esportare in Gran Bretagna (*Inghilterra, Galles e Scozia*). Dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2022, si potrà continuare ad usare l'indirizzo di un operatore in UE, Gran Bretagna, mentre dal 1° ottobre 2022 sarà obbligatorio riportare l'indirizzo di un operatore/importatore con sede in UK. Per vendere prodotti alimentari in Irlanda del Nord, è necessario includere il nome e l'indirizzo dell'azienda nordirlandese o dell'UE responsabile delle informazioni sull'alimento. Se l'azienda non si trova in Irlanda del Nord o nell'UE, è necessario includere il nome e l'indirizzo dell'importatore;

- **Nuove regole per i prodotti biologici** (alimenti e mangimi). Il logo biologico UE viene riconosciuto come equivalente fino al 31 dicembre 2021. In seguito, potrebbe non essere utilizzato. Il logo biologico dell'Unione Europea non potrà essere applicato su alimenti biologici del Regno Unito a meno che l'organismo di controllo del biologico sia autorizzato dall'UE a certificare le merci britanniche per l'esportazione verso l'UE o il Regno Unito e l'UE accettino di riconoscere;
- **Mix di frutta e verdura, uova, carni.** Se non è precisata l'origine dei singoli Paesi, la miscela di frutta e verdura, uova e carni (bovine e macinate) dovrà essere indicata con la dicitura "UK" oppure "non UK";
- **Indicazioni geografiche** (GIs, geographical Indications). In linea con le regole del WTO (World Trade Organization) viene introdotto un nuovo sistema di GIs. Le etichette DOP, IGP, STG, verranno aggiornate con nuovo logo ('Designated Origin', 'Geographic Origin', 'Traditional Speciality' - 'UK-protected') da inserire entro il 1° febbraio 2024. Dopo il periodo transitorio, le etichette DOP, IGP e STG britanniche tutelate in UE potranno mantenere il logo insieme a quello UK.

Informazioni generali su etichettatura dei prodotti alimentari su GOV.UK

<https://www.gov.uk/food-labelling-and-packaging>

Informazioni sulla quantità

È necessario apporre la quantità netta in grammi, chilogrammi, millilitri o litri sull'etichetta di:

- alimenti confezionati oltre 5g o 5ml
- erbe e spezie confezionate

Gli alimenti solidi confezionati in un liquido (o in una glassa di ghiaccio) devono mostrare il peso netto drenato. La quantità netta deve essere abbastanza vicina al nome dell'alimento da poter vedere tutte queste informazioni contemporaneamente. Alcune informazioni devono essere riportate sulla confezione o sull'etichetta degli alimenti preconfezionati. Gli alimenti preconfezionati sono tutti gli alimenti che vengono messi in imballaggio prima di essere messi in vendita e non possono essere modificati senza aprire o cambiare la confezione.

Le regole sono applicate dal **Food Information Regulations 2014**, ad eccezione dei requisiti per indicare il peso o il volume dell'alimento - noto come la sua quantità netta - che sono applicati ai sensi del **Weights and Measures (Food) (Amendment) Regulations 2014**.

Gli alimenti solidi devono essere etichettati con massa netta (g o kg) e gli alimenti liquidi devono essere etichettati con volume netto (ml, cl o l), con alcune eccezioni come il miele.

Confezioni multiple: Le confezioni multiple sono confezioni contenenti due o più degli stessi prodotti preconfezionati, come sacchetti di patatine. Devono visualizzare il numero totale di articoli e la quantità netta di ciascuno, ad esempio 6 x 50 g. Questo non deve essere indicato sull'imballaggio

esterno se il numero di articoli e almeno una dichiarazione di quantità sono chiaramente visibili dall'esterno.

Pacchetti con più articoli: Le confezioni contenenti due o più articoli diversi che non sono considerati unità di vendita di per sé devono indicare il numero totale di articoli e la quantità netta totale, ad esempio 4 = 200 g.

- [The Food Information Regulations 2014 \(legislation.gov.uk\)](https://www.legislation.gov.uk)
- [The Weights and Measures \(Food\) \(Amendment\) Regulations 2014 \(legislation.gov.uk\)](https://www.legislation.gov.uk)

Adeguamento dell'indirizzo degli operatori del settore alimentare (FBO)

Gli alimenti preconfezionati devono riportare il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore FBO che se ne assume la responsabilità. Pertanto, all'interno del mercato unico UE, è obbligatorio indicare un indirizzo europeo per l'operatore FBO sulla confezione del prodotto alimentare.

- Fino al 30 settembre 2022, non sarà necessario modificare i dettagli di contatto per essere autorizzati a vendere un prodotto alimentare nel Regno Unito. Se sulla confezione è riportato un indirizzo UE, il prodotto può essere venduto sul mercato britannico.
- Dal 1° ottobre 2022, sarà obbligatorio fornire informazioni di contatto britanniche. (Nota: se l'operatore FBO non ha una sede nel Regno Unito, è necessario indicare l'indirizzo dell'importatore).

Adeguamento dell'etichettatura del paese di origine (CoOL - Country of Origin Labeling)

La dichiarazione della provenienza di un prodotto (la sua origine) è un requisito di legge che mira a proteggere i consumatori da eventuali inganni. Ad esempio, la dicitura "*ricetta tradizionale italiana*" potrebbe portare i consumatori a pensare che un articolo sia stato prodotto in Italia, senza che ciò sia vero. Pertanto, avere una CoOL identificabile può aiutare i consumatori a distinguere chiaramente da quale Paese sia stato effettivamente importato un prodotto.

Per alcuni alimenti (come carne, frutta e verdura o miele), sarà richiesta una CoOL che conterrà una distinzione tra "EU" e "non-EU". Anche in questo caso è previsto un periodo di transizione.

- **Fino al 30 settembre 2022**, la dicitura "EU" potrà ancora essere usata sui prodotti britannici. Tuttavia, ciò vale solo per i prodotti destinati alla vendita sul mercato britannico.
- **Dal 1° ottobre 2022**, la CoOL deve distinguere tra "UK" e "non-UK" senza l'obbligo di elencare ogni paese di origine.

Caso speciale per l'Irlanda del Nord: per il mercato dell'Irlanda del Nord, continueranno ad applicarsi le normative dell'UE. Tuttavia, in futuro potrebbe dover essere necessario apportare modifiche all'etichettatura anche per l'Irlanda del Nord.

A tal riguardo si precisa che, tenuto conto che l'Irlanda continuerà a seguire la normativa UE, tutti i prodotti provenienti o venduti nell'Irlanda del Nord che saranno esportati dalla Gran Bretagna verso l'Unione Europea dovranno soddisfare le norme europee sull'etichettatura e potranno contenere, oltre al marchio UE e all'indicazione "origine UE", anche un indirizzo dell'UE o dell'Irlanda del Nord del food business operator o dell'importatore.

Ulteriori informazioni sull'etichettatura degli alimenti sono disponibili sul sito web del governo:

<https://www.gov.uk/guidance/food-standards-labelling-durability-and-composition>

Marcatura UKCA

Con l'uscita della Gran Bretagna dall'UE, la **marcatatura CE** non ha più valore cogente per i prodotti esportati in UK (Gran Bretagna, Scozia e Galles): **essa sarà sostituita dalla marcatura britannica UKCA** (ossia *UK Conformity Assessed*), i prodotti non potranno esserne privi se commercializzati nel paese.



Tale marchio indicherà che un prodotto immesso sul mercato del Regno Unito soddisfa i requisiti di UKCA. La marcatura UKCA è stata specificata negli strumenti statuari britannici originali di "uscita dall'UE", e per la maggior parte dei prodotti è definita nello strumento **statuario britannico 2019 n. 696** ed emendamenti. Inizialmente i requisiti di marcatura UKCA si allineeranno ai requisiti di marcatura CE che sostituiscono, ma sono possibili divergenze nel tempo.

Il periodo di transizione per la maggior parte dei prodotti recanti la marcatura CE è valido fino al **31 dicembre 2022**. Dal **1° gennaio 2023**, il marchio CE non sarà più riconosciuto in Gran Bretagna per le aree coperte dal marchio UKCA. Tuttavia, un prodotto con il marchio CE potrà essere commercializzato nel Regno Unito solo se affiancato anche dal marchio UKCA e in regola con le norme britanniche in materia.

Dal 1° gennaio 2023 il marchio UKCA (*UK Conformity Assessed*) sarà obbligatorio.

IMBALLAGGIO

I materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti, compresi quelli utilizzati per l'imballaggio alimentare, sono controllati dalla legge del Regno Unito.

[Importazione di salse da tavola, conserve, sottaceti e chutney | Agenzia per gli standard alimentari \(food.gov.uk\)](https://www.food.gov.uk)

Come sono regolamentate le merci imballate

Il regolamento del 2006 su pesi e misure (merci imballate) (SI 2006/659) stabilisce un programma di controllo delle quantità per le merci imballate. I regolamenti richiedono che i consumatori siano informati sulla quantità, consentendo al contempo alle aziende la flessibilità di controllare la quantità sulla linea di produzione entro tolleranze specifiche.

Cosa sono le merci imballate

Un «imballaggio» è una combinazione di un prodotto e del pacchetto in cui è inserito senza la presenza dell'acquirente e per cui la quantità del plico non può essere modificata senza che l'imballaggio sia aperto o modificato. I beni confezionati che rientrano nel campo di applicazione del regolamento sono quelli confezionati in una quantità compresa tra 5 g e 25 kg e 5 ml e 25 l. Questi includono sia i prodotti alimentari che i non alimentari.

Come sono imballati

La legislazione stabilisce informazioni per gli imballatori e gli importatori su ciò che devono fare per conformarsi alla legge.

Regole dei packers: gli imballatori e gli importatori devono rispettare:

1. il contenuto degli imballaggi deve essere in media non inferiore alla quantità nominale;
2. la percentuale di colli inferiore alla quantità dichiarata di oltre un importo definito

(l'«errore negativo tollerabile») deve essere inferiore a un livello specificato.

Attrezzature e registri: le attrezzature utilizzate per la preparazione o il controllo delle merci imballate devono essere idonee allo scopo. Devono inoltre essere tenuti registri di tutti i controlli effettuati.

Etichettatura imballaggio: gli imballatori e gli importatori devono garantire che le merci imballate siano etichettate con la quantità. Le informazioni devono essere visibili, di facile lettura e non essere danneggiate.

Tutela dei consumatori: è dovere dell'imballatore assicurarsi che la quantità di merce imballata sia conforme alle normative. L'applicazione della legge è garantita dalla *Local Authority Trading Standards*.

[The Weights and Measures \(Packaged Goods\) Regulations 2006 \(legislation.gov.uk\)](https://www.legislation.gov.uk/si/2006/659)

Imballaggi riutilizzabili: gli imballaggi riutilizzabili sono progettati per essere riutilizzati più volte per proteggere articoli o apparecchiature sensibili da danni durante il trasporto. Non sono destinati alla vendita, quindi, godono di un'esenzione dai dazi doganali all'importazione. Questi articoli includono gabbie, casse o telai in plastica o metallo. Per richiedere la franchigia all'importazione, l'imballaggio deve essere stato utilizzato per importare merci.

Per importare ed esportare imballaggi riutilizzabili è possibile effettuare una dichiarazione doganale elettronica o, in caso di particolari facilitazioni, anche una dichiarazione verbale per avere accesso alle

procedure di ammissione temporanea o di libera circolazione.

Imballaggi in legno: è noto che il materiale da imballaggio in legno (WPM) introduce parassiti e malattie dannose per alberi e foreste.

Se importi o esporti merci utilizzando WPM o fornischi WPM alle aziende, devi seguire le regole per soddisfare gli standard internazionali **ISPM15**, dal 1° gennaio 2021. In questo modo puoi spostare WPM tra Gran Bretagna (GB) – Inghilterra, Scozia e Galles – e altri paesi, inclusi gli Stati membri dell'UE e la Svizzera.

Il materiale da imballaggio in legno (WPM) include:

- casse da imballaggio;
- scatole;
- casse;
- fusti e contenitori simili;
- pallet, pallet per scatole, collari per pallet e altri pannelli di carico;
- pagliolo (legno sfuso utilizzato per proteggere le merci e il loro imballaggio).

Le regole non si applicano a WPM lavorato e non solido come compensato, legno grezzo di 6 mm di spessore o meno, botti per vini e liquori o scatole regalo in legno lavorato, segatura, trucioli o cartone (come materiale di imballaggio).

Regole Imballaggi in legno (WPM) per l'Irlanda del Nord

Se sposti WPM (per la fornitura o per lo spostamento di merci) da Irlanda del Nord (NI) nell'UE, non ci saranno modifiche ai requisiti WPM. Se sposti il WPM (per la fornitura o per il trasferimento di merci) da NI a GB non ci saranno modifiche ai requisiti del WPM. Anche questi movimenti continueranno come prima. Se sposti WPM da GB a NI (per fornitura o per trasloco merci), il tuo WPM deve essere trattato e opportunamente contrassegnato in conformità con gli standard internazionali (ISPM15). I controlli saranno effettuati esclusivamente in base al rischio, tenendo conto del fatto che i movimenti da GB a NI sono a rischio molto basso.

Non è necessario che il WPM conforme a ISPM15 abbia un certificato fitosanitario o di trattamento perché la certificazione è fornita con il marchio ISPM15. Questo vale per WPM che ha origine al di fuori di GB. Non è possibile utilizzare la certificazione al posto di un marchio ISPM15 applicato alle importazioni di WPM.

<https://www.gov.uk/guidance/import-or-export-wood-packaging-material>

SPEDIZIONE TEMPORANEA

Un carnet ATA è un documento doganale utilizzato per importare temporaneamente merci in sospensione dal pagamento dei diritti doganali, tra cui:

- materiale professionale per l'esercizio del proprio lavoro;

- campioni commerciali da portare in visione;
- merci da esporre durante mostre, fiere o eventi simili.
- film e audio registrati
- apparecchiature necessarie per il lavoro come laptop, fotocamere o apparecchiature audio
- materiale con scopo educativo, scientifico o culturale
- articoli sportivi

Prima di lasciare l'UE

Nel caso si decida di muovere le merci secondo le procedure della Convenzione ATA, si deve ottenere il rilascio del relativo carnet nello Stato membro di partenza.

Alla frontiera UE

Il trasportatore deve presentare il carnet ATA alle autorità doganali UE e assicurarsi che sia timbrato secondo quanto previsto dalle procedure unionali.

Alla frontiera UK

Il carnet ATA deve essere presentato all'autorità doganale per le formalità previste.

14. Contatti utili



ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY FOR THE UK

London, Manchester & Edinburgh

The Italian Chamber of Commerce and Industry for the United Kingdom

1 Princes Street - W1B 2AY Londra, Regno Unito

Tel. +44 (0) 20 7495 8191

Email: info@italchamind.org.uk

Web: www.italchamind.org.uk



Rete Rurale Nazionale
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Via XX Settembre, 20 Roma

    [RETERURALE.IT](https://www.reterurale.it)